



FACTSHEET

Scambio automatico di informazioni (SAI)

In una dichiarazione congiunta, numerosi Stati, tra cui tutti i centri finanziari più importanti e il Principato del Liechtenstein, si sono impegnati a introdurre il nuovo standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale, il cosiddetto «Scambio automatico di informazioni» (SAI).


Con la ratifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa del 2016, il Liechtenstein ha posto le basi per l'attuazione del SAI mediante un accordo multilaterale. Nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni sui propri clienti esteri e sui rispettivi conti bancari. Tali informazioni vengono quindi scambiate con le autorità fiscali di altri Paesi. Ai fini del SAI saranno determinanti per la prima volta le informazioni finanziarie relative all'anno fiscale 2016. Il primo scambio automatico effettivo di dati oggetto di comunicazione avverrà nell'anno 2017.

Con questo factsheet s'intende fornire informazioni riguardo ai dati fondamentali dello standard OCSE e illustrarvi in che misura la norma coinvolge voi stessi quali persone oggetto di comunicazione di una banca del Liechtenstein e di quali diritti godete.

I. Come funziona il SAI?

Nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni su clienti con residenza fiscale nei rispettivi Stati partner SAI e sui loro conti bancari. Dopo aver ricevuto questi dati, l'autorità fiscale nazionale scambierà queste informazioni con le autorità fiscali di altri Stati partner SAI. In questo modo le autorità fiscali estere ricevono informazioni che consentiranno loro di controllare e verificare l'adempimento dell'obbligo fiscale anche da parte dei contribuenti che detengono valori patrimoniali al di fuori dei propri confini nazionali.

Graficamente le modalità di funzionamento del SAI per i valori patrimoniali depositati in Liechtenstein possono essere riassunte come segue:





Contrariamente a quanto previsto in altri modelli, nel SAI la responsabilità dell'osservanza di tutte le normative rilevanti in materia di obbligo fiscale personale resta del contribuente stesso o, per quanto riguarda il prelievo fiscale, esclusivamente delle autorità fiscali dello Stato di residenza del contribuente. Né lo Stato estero né gli istituti finanziari sono obbligati a stabilire o addirittura a prelevare imposte.

II. Cosa ha portato allo standard globale per il SAI?

Lo standard OCSE per il SAI è strutturato come standard globale. I Paesi membri del G20, l'OCSE nonché altri Stati importanti si sono impegnati a scambiarsi in un prossimo futuro, in base al SAI, tutte le informazioni rilevanti sui conti bancari atte a garantire la tassazione. Con l'aiuto del nuovo standard globale relativo al SAI si mira a ostacolare la sottrazione d'imposta transnazionale.

L'attuazione globale di uno standard unitario ha lo scopo di impedire la nascita di un'accozzaglia di modelli diversi che potrebbero comportare requisiti contraddittori e incertezza per gli interessati. Al fine di garantire le stesse condizioni di concorrenza, gli istituti finanziari devono applicare capillarmente le stesse regole (per es. nell'identificazione delle persone oggetto di comunicazione). Questa parità di trattamento si rispecchia anche nel fatto che lo standard OCSE prevede sostanzialmente la reciprocità, ossia tutti i Paesi partecipanti al SAI acquisiscono e si scambiano reciprocamente le informazioni in base alle stesse norme.

Altri elementi centrali dello standard globale sono il rispetto del principio di specialità, vale a dire le informazioni non possono essere usate per scopi diversi da quelli (fiscali) previsti. È prestabilito inoltre che adeguate regole garantiscano una sufficiente protezione giuridica e tecnica dei dati.

III. Chi è interessato dal SAI e quali obblighi sussistono?

Nell'ambito del SAI gli istituti finanziari del Liechtenstein sono tenuti a comunicare informazioni sui clienti che hanno la residenza fiscale in un altro Stato partner SAI. I conti oggetto di comunicazione comprendono i conti di persone fisiche e di entità giuridiche, a prescindere dalla loro organizzazione giuridica (inclusi trust e fondazioni non considerati istituti finanziari), in più lo standard comprende anche l'obbligo della verifica delle cosiddette entità giuridiche passive e la comunicazione di persone fisiche che esercitano un controllo su dette entità giuridiche. Nella misura in cui le entità giuridiche si qualificano come istituto finanziario, esse devono ottemperare ai corrispondenti obblighi di comunicazione sotto la propria responsabilità.

IV. Il Liechtenstein con quali Paesi scambierà i dati?

Il 28 ottobre 2015 il Liechtenstein e la Commissione dell'UE hanno firmato un accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, sullo scambio automatico di informazioni relative a conti bancari finalizzato a promuovere la compliance fiscale internazionale. Nel 2017 il Liechtenstein scambierà quindi per la prima volta automaticamente dati relativi all'anno fiscale 2016 con i 28 Stati membri dell'UE (eccezione: con l'Austria lo scambio di dati relativi all'anno fiscale 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, avverrà solo nel 2018).

Con la ratifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa dell'agosto 2016, il Liechtenstein ha posto inoltre le basi per l'attuazione del SAI mediante un accordo multilaterale. Ciò significa che, nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni sui propri clienti esteri e sui rispettivi conti bancari.



LIECHTENSTEINISCHER
BANKENVERBAND

Elenco degli Stati partner SAI del Liechtenstein:

- Con validità dal 01.01.2016:

Belgio	Bulgaria	Cipro
Croazia	Danimarca (eccetto la Groenlandia e le Isole Färöer)	Estonia
Finlandia (incl. Åland)	Francia (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana Francese e La Réunion)	Germania
Grecia	Gran Bretagna (inclusa Gibilterra, ma escluse le Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Montserrat, Isole Turks e Caicos)	Irlanda
Italia	Lettonia	Lituania
Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi (escluse Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Saint Martin)
Polonia	Portogallo (incluse Madeira e Azzorre)	Romania
Slovacchia	Slovenia	Spagna (incluse Isole Canarie)
Svezia	Repubblica Ceca	Ungheria

- Stati SAI del Liechtenstein con validità dal 01.01.2017:

Andorra	Anguilla	Argentina
Australia	Austria	Belize
Bermuda	Canada	Cile
Cina	Corea del Sud	Giappone
Groenlandia	Guernsey	India
Islanda	Isole Cayman	Isola di Man
Isole Färöer	Isole Turks e Caicos	Isole Vergini britanniche
Jersey	Kuwait	Malesia
Mauritius	Messico	Monaco
Nuova Zelanda	Norvegia	Saint Vincent e Grenadine
San Marino	Seychelles	Sudafrica

Un elenco definitivo degli Stati partner SAI del Liechtenstein è riportato nell'ordinanza sullo scambio di informazioni del Liechtenstein, consultabile al link successivo:

https://www.gesetze.li/lilexprod/lgsystpage2.jsp?menu=2&tablesel=0&formname=showlaw&lgblid=2015358000&version=3&sel_lawtype=conso&daysearlier=42&dayslater=60 (solo in lingua tedesca)

Facciamo presente che l'elenco dei partner SAI può essere costantemente ampliato.

V. Quali dati vengono scambiati nell'ambito del SAI?

Basandosi sullo standard OCSE, gli istituti finanziari sono tenuti a comunicare annualmente le seguenti informazioni alle autorità fiscali nazionali:

- nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, numero/i di identificazione fiscale e data di nascita (per le persone fisiche) di ogni persona oggetto di comunicazione che è intestataria del conto e, nel caso di entità giuridica intestataria del conto, nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, numero/i di identificazione fiscale dell'entità giuridica nonché nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, nume-



ro/i di identificazione fiscale, data di nascita e ruolo (se disponibile) di ogni persona controllante oggetto di comunicazione;

- numero di conto, nome ed (eventualmente) numero di identificazione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione;
- provento lordo complessivo di dividendi, interessi e altri redditi realizzati con i valori patrimoniali disponibili, provento lordo complessivo da vendita o riscatto di valori patrimoniali per il periodo oggetto di comunicazione e saldo o valore totale del conto/del deposito al termine del rispettivo periodo oggetto di comunicazione.

Per quanto concerne le informazioni finanziarie da notificare, vi invitiamo a tenere presente che, nei casi in cui più persone fisiche siano titolari di un conto congiunto o siano presenti più persone controllanti di un «passive NFE», è obbligatorio comunicare sempre la totalità delle informazioni finanziarie per ogni persona oggetto di comunicazione e non è possibile considerare eventuali quote di partecipazione.

Va osservato inoltre che le informazioni acquisite e notificate possono divergere dalle informazioni rilevanti a livello fiscale di una persona oggetto di comunicazione.

VI. Per quali fini vengono utilizzate le informazioni oggetto di scambio e i dati vengono trattati in modo confidenziale?

Secondo l'OCSE, lo scambio di dati tra Stati partner SAI deve garantire l'adempimento degli obblighi fiscali da parte della persona oggetto di comunicazione nei rispettivi stati di residenza fiscale anche per quanto concerne tutti i valori patrimoniali detenuti presso banche estere e i redditi che ne derivano.

Tutte le informazioni oggetto di scambio ricevute dall'autorità competente di uno Stato partner vanno trattate in modo tanto confidenziale quanto le informazioni procurate ai sensi del diritto nazionale di questo Stato partner. Pertanto, in linea generale, le informazioni trasmesse possono essere divulgate soltanto a persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di uno Stato partner o dell'esecuzione o perseguimento penale oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte, o che si occupano della vigilanza su tali persone o autorità. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni scambiate solo per questi scopi. La rivelazione delle informazioni scambiate nell'ambito di un procedimento legale o di una risoluzione del tribunale è lecita.

Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato può utilizzare le informazioni oggetto di scambio per altri scopi se, ai sensi del diritto dello Stato e del diritto del Liechtenstein, tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi e se l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein acconsente a tale altro utilizzo.

L'inoltro delle informazioni oggetto di scambio a Stati terzi è inammissibile.

VII. Quali diritti spettano a una persona oggetto di comunicazione?

Ai sensi della legge sullo scambio automatico delle informazioni del Liechtenstein (LSAI) e della legge sulla protezione dei dati del Liechtenstein (DSG), alle persone oggetto di comunicazione spettano in particolare il diritto d'informazione e il diritto alla correzione di dati errati.

Diritto d'informazione

Le persone oggetto di comunicazione e le entità giuridiche che sono titolari del conto possono far valere nei confronti dell'istituto finanziario liechtensteinese tenuto alla comunicazione il diritto d'informazione secondo l'art. 11 DSG. Esse hanno il diritto di sapere se vengono trattati dati che le riguardano. L'istituto finanziario liechtensteinese tenuto alla comunicazione deve comunicare alla persona interessata tutti i dati disponibili che la riguardano, compresi i dati disponibili relativi alla prove-



nienza dei dati, lo scopo ed eventualmente le basi giuridiche del trattamento nonché le categorie dei dati personali trattati, i soggetti partecipanti alla raccolta dei dati e il destinatario degli stessi. In genere le informazioni vengono fornite per iscritto, sotto forma di documento stampato o fotocopiato.

Secondo l'art. 13 della LSAI, le persone oggetto di comunicazione e le entità giuridiche che sono titolari del conto possono far valere il diritto d'informazione anche nei confronti dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein.

Diritto alla correzione di dati errati

Ai sensi dell'art. 7 DSG a una persona oggetto di comunicazione e a un'entità giuridica titolare del conto spetta anche il diritto alla rettifica di dati errati. Il diritto alla rettifica di dati errati deve essere fatto valere per iscritto nei confronti dell'istituto finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione. Il diritto a rettifica non ha limiti temporali.

Una rettifica di informazioni oggetto di scambio inesatte può essere richiesta solo se vengono presentati i dati e i documenti necessari in base ai doveri di diligenza sanciti dalla legge sull'obbligo di diligenza del Liechtenstein (SPG), o altre prove documentali¹. Questo riguarda i dati seguenti:

- nome, indirizzo, stato/i di residenza, numero o i numeri di identificazione fiscale nonché data di nascita della persona fisica oggetto di comunicazione che è titolare del conto;
- nel caso di un'entità giuridica che è titolare del conto, nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale e numero o numeri di identificazione fiscale dell'entità giuridica nonché nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, numero o numeri di identificazione fiscale e data di nascita di ogni persona controllante oggetto di comunicazione.

Prima della comunicazione all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, al più tardi entro il 31 maggio dell'anno in cui viene effettuata una comunicazione alla stessa, i dati, i documenti o le prove documentali necessari devono essere presentati all'istituto finanziario liechtensteinese tenuto alla comunicazione, affinché questo possa acquisire tempestivamente la certezza giuridica relativa al contenuto delle singole comunicazioni prima della loro trasmissione all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein. Qualora una rettifica dei dati (consentita) da parte dell'interessato avvenga o sia ammessa solo dopo la trasmissione, l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione deve in ogni caso effettuare una rettifica successiva (comunicazione).

Se una persona oggetto di comunicazione o il titolare del conto esercita il suo diritto di rettifica, senza però riuscire ad accordarsi con l'istituto finanziario liechtensteinese tenuto alla comunicazione, quest'ultimo è obbligato a trasmettere le informazioni all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein solo in caso di azione legale o procedura d'urgenza (misura cautelare) volta alla tutela della vita privata delle persone ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 DSG e soltanto dopo che la sentenza riguardo alla correttezza delle informazioni da scambiare sarà passata in giudicato.

Se non viene emanato alcun provvedimento d'urgenza, si dà per scontata la correttezza dei dati oggetto di scambio e, conf. all'art. 9 cpv. 6 LSAI, queste vanno trasmesse all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein entro i sei mesi successivi al termine del rispettivo anno civile e da questa inoltrate all'autorità competente dello Stato partner in conf. all'art. 14 LSAI.

Una persona oggetto di comunicazione o un'entità giuridica, che è titolare del conto, può pretendere una rettifica delle informazioni oggetto di scambio anche nei confronti dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein. In tal caso è possibile richiedere solo la rettifica di dati inesatti dovuti a

¹ Per altre prove documentali s'intendono in particolare i documenti seguenti:

- a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato dello Stato in questione;
- b) un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
- c) la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'entità giuridica nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato in cui dichiara di essere residente, oppure lo Stato in cui l'entità giuridica è stata legalmente costituita;
- d) un bilancio sottoposto a revisione, un'informativa commerciale di terzi, un'istanza di fallimento o una relazione dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.



errori di trasmissione. L'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein chiederà in tal caso all'istituto finanziario tenuto alla comunicazione di effettuare nuovamente la trasmissione.

Ai sensi dell'art. 14 LSAI, una rettifica di informazioni oggetto di scambio non corrette, la cui inesattezza sia riconducibile a errori di trasmissione, può essere richiesta prima dell'inoltro delle informazioni da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, solo se la richiesta avviene per iscritto entro il 31 agosto dell'anno civile in cui la stessa è tenuta a trasmettere le informazioni. A questo scopo, le persone oggetto di comunicazione e le entità giuridiche che sono titolari del conto, con residenza o sede all'estero, devono nominare un procuratore sul territorio nazionale. Qualora una rettifica dei dati da parte dell'interessato avvenga o venga accolta solo dopo la trasmissione, l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione deve in ogni caso effettuare una rettifica successiva (comunicazione).

Se una persona oggetto di comunicazione o il titolare del conto esercita il suo diritto di rettifica, senza però giungere a un accordo con l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, la stessa è tenuta a trasmettere le informazioni allo Stato partner solo in caso di azione legale o procedura d'urgenza (misura cautelare) volta alla tutela della vita privata delle persone ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 DSG, e soltanto dopo che la sentenza riguardo alla correttezza delle informazioni da scambiare sarà passata in giudicato.

Se non viene emanato alcun provvedimento d'urgenza, si dà per scontata la correttezza dei dati oggetto di scambio e, conf. all'art. 14 cpv. 1 LSAI, queste vanno trasmesse alle autorità competenti del rispettivo Stato partner entro i termini previsti nella convenzione applicabile.

Non sussiste invece alcun diritto alla verifica della legittimità dell'inoltro delle informazioni all'estero o alla richiesta di blocco di un inoltro illecito nonché di distruzione di dati elaborati senza un'adeguata base giuridica.

LBV, gennaio 2017